

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) RUBINO DE RITIS	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO RUBINO DE RITIS

Seduta del 23/04/2026

FATTO

La ricorrente, nell'agosto 2013, sottoscriveva un contratto di finanziamento con un intermediario per l'importo di € 150.000,00 e garanzia accessoria per l'80%. A seguito di fusione, il predetto rapporto veniva ceduto alla resistente che, a propria volta, cedeva il credito a diverse società. La ricorrente lamenta che, nonostante la resistente non sia più titolare del contratto, continua ad aggiornare negativamente la propria posizione nelle banche dati Sic (Crif).

Tanto premesso, la ricorrente chiede pertanto la cancellazione delle segnalazioni.

L'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza di reclamo. Nel merito, rappresenta che, alla luce delle verifiche effettuate, allo stato non risultano presenti in Crif segnalazioni a carico della ricorrente.

In sede di repliche, la ricorrente non formula contestazioni specifiche in merito alle deduzioni dell'intermediario.

DIRITTO

Al riguardo, si evidenzia che, nonostante la ricorrente nel modulo di ricorso dichiara di aver formulato reclamo all'intermediario in data 12 dicembre 2024, non è presente in atti alcuna documentazione in merito.

Si rammenta che, secondo le vigenti Disposizioni ABF, il ricorso deve essere preceduto da un reclamo all'intermediario (Sez. VI, par. 1); la mancata presentazione del reclamo costituisce una causa di manifesta inammissibilità del ricorso (Sez. VI, par. 2, nota 1).

Secondo i Collegi ABF, inoltre, grava sul ricorrente l'onere di provare di aver presentato il reclamo, secondo il principio generale che governa l'onere della prova ex art. 2697 c.c.

I Collegi ABF hanno in più occasioni osservato che la mancanza del reclamo, essendo una condizione di procedibilità del ricorso, può essere rilevata d'ufficio (cfr. Collegio di coordinamento, decisione n. 5304/2013, confermata, più di recente, da Collegio di coordinamento, decisione n. 15400/21).

La ricorrente ha allegato alle repliche una sola evidenza (una e-mail datata 4 dicembre 2023), non accompagnata da spiegazioni né da altri documenti. Tale comunicazione, peraltro, sarebbe comunque antecedente al ricorso di oltre dodici mesi e, in assenza di ulteriori elementi, non consente di ritenere assolto l'onere di dimostrare l'avvenuta presentazione di un reclamo ritualmente proposto e tempestivo rispetto al ricorso.

In mancanza di prova dell'avvenuta presentazione del reclamo, deve ritenersi insussistente la condizione di procedibilità del ricorso dinanzi all'Arbitro Bancario Finanziario. In ogni caso, dalla documentazione in atti, appare oltretutto cessata la materia del contendere, avendo l'intermediario fornito documentazione attestante l'assenza di segnalazioni e non avendo la ricorrente replicato alcunché.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE